

COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO

Provincia di LODI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

Approvato con delibera C.C. n. 17 del 28.06.2021

*Indice***TITOLO I - NORME GENERALI .**

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Gestione e costo del servizio
- Articolo 2 bis – Piano Finanziario
- Articolo 3 - Determinazione della TARI
- Articolo 4 - Soggetti tenuti al pagamento della TARI

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

- Articolo 5 - Obbligazione Tributaria
- Articolo 6 - Locali ed aree soggette
- Articolo 7 - Categorie di utenza
- Articolo 7 bis- Scuole Statali
- Articolo 8 – Utenze domestiche- Definizione e calcolo tariffa
- Articolo 9 - Utenze non domestiche - Calcolo della tariffa
- Articolo 10 - Esclusioni
- Articolo 11 - Riduzioni della tariffa
- Articolo 11 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.
- Articolo 12 - Utenze non domestiche non stabilmente attive
- Articolo 13 - Riduzioni per la raccolta differenziata
- Articolo 14 - Agevolazioni

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

- Articolo 15 - Dichiarazioni
- Articolo 16 - Rimborsi e conguagli
- Articolo 17 - Verifiche, controlli, recuperi, prescrizione
- Articolo 18 - Riscossione
- Articolo 19 - Sanzioni
- Articolo 20- Abrogato
- Articolo 21 - Responsabile – Controversie
- Articolo 22 – Norme transitorie Covid – anno 2021
- Articolo 23 – Norme transitorie

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ospedaletto Lodigiano dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Ospedaletto Lodigiano, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. Per detto servizio trova automatica applicazione la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
2. Il costo della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto nel contratto di servizio, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti

su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni

Articolo 2 BIS – Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
7. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 3 - Determinazione della TARI

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
3. La tariffa, che ricomprende la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 27.4.1999, n.158, è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
4. Essa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, secondo quanto disposto con deliberazione Arera n.443/2019, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e ad altri servizi come lo spezzamento, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
5. La tariffa è determinata sulla base del piano economico finanziario, di cui al precedente articolo 2 bis, da adottarsi mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
6. La deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

Articolo 4 - Soggetti tenuti al pagamento della TARI

1. Il tributo è dovuto per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Ai fini di cui al presente articolo l'arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, può costituire elemento presuntivo dell'occupazione o conduzione dell'immobile. Conseguentemente il Comune, valutata la ricorrenza delle presunzione, può procedere ponendo in essere l'azione per il recupero della tariffa evasa.
3. La TARI è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali utilizzino in

comune i locali e le aree stesse, anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di decesso dell'utente, gli eredi restano obbligati in solido.

4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
5. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la TARI è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
7. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
8. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Articolo 5 - Obbligazione tariffaria

1. La Tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 60 giorni dal fatto.
2. In caso di mancata o ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

3. Per le abitazioni l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi (energia elettrica, gas, acqua potabile), o con il collocamento di arredamento anche solo parziale. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza.

Articolo 6 - Locali ed aree soggette

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), per la determinazione della superficie dei locali soggetta a tariffa, si fa riferimento alla superficie utile calpestabile misurata sul filo interno dei muri. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Si considerano soggetti a tariffa i locali produttivi di rifiuti urbani a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a. tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno;
 - b. i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c. il vano scala interno all'abitazione;
 - d. i posti macchina coperti;
 - e. le cantine;

- f. le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
- g. i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina;
- h. nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali;
- i. aree scoperte demaniali utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione) o anche in forma abusiva.

Articolo 7 - Categorie di utenza

1. La TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.
4. Le utenze domestiche si dividono in:
 - A. Utenze domestiche residenti;
 - B. Utenze domestiche non residenti.
5. Le utenze domestiche residenti vengono suddivise in sei categorie in base al numero dei componenti mentre per le utenze domestiche non residenti vengono classificate secondo lo schema di cui al comma 4 dell'art.8 articolo.
6. Con decorrenza 01/01/2021 le utenze non domestiche si dividono in:
 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. (coefficiente di produttività specifica 5,5)
 2. Cinematografi e teatri. (coefficiente di produttività specifica 3,5)
 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. (coefficiente di produttività specifica 5,0)
 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. (coefficiente di produttività specifica 7,0)
 5. Stabilimenti balneari. (coefficiente di produttività specifica 5,5)
 6. Esposizioni, autosaloni. (coefficiente di produttività specifica 4,5)
 7. Alberghi con ristorante. (coefficiente di produttività specifica 13,0)
 8. Alberghi senza ristorante. (coefficiente di produttività specifica 8,5)
 9. Case di cura e riposo. (coefficiente di produttività specifica 5,5)
 10. Ospedali. (coefficiente di produttività specifica 10,5)
 11. Uffici, agenzie, studi professionali. (coefficiente di produttività specifica 12,0)

12. Banche ed istituti di credito (coefficiente di produttività specifica 12,0).
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. (coefficiente di produttività specifica 11,0)
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. (coefficiente di produttività specifica 14,0)
 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. (coefficiente di produttività specifica 11,0)
 16. Banche di mercato beni durevoli. (coefficiente di produttività specifica 11,0)
 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. (coefficiente di produttività specifica 12,00)
 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. (coefficiente di produttività specifica 12,0)
 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto (coefficiente di produttività specifica 12,0).
 20. Attività artigianali di produzione beni specifici. (coefficiente di produttività specifica 12,0)
 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. (coefficiente di produttività specifica 50,0)
 22. Mense, birrerie, hamburgerie. (coefficiente di produttività specifica 35,0)
 23. Bar, caffè, pasticceria (coefficiente di produttività specifica 35,0).
 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. (coefficiente di produttività specifica 20,0)
 25. Plurilicenze alimentari e/o miste (coefficiente di produttività specifica 20,0).
 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. (coefficiente di produttività specifica 50,0)
 27. Ipermercati di generi misti. (coefficiente di produttività specifica 20,0)
 28. Banche di mercato generi alimentari. (coefficiente di produttività specifica 20,0)
 29. Discoteche, night club. (coefficiente di produttività specifica 15,0)
7. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui al comma precedente viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
 8. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
 9. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
 10. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
 11. Rimangono escluse dall'imposizione le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

7 bis - Scuole Statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e

conservatori di musica, resta disciplinata dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge n. 31/2008.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche rientra nel Piano Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo 2 bis.

Articolo 8 - Utenze domestiche - Definizione e calcolo della tariffa

1. Definizioni:
 - a. Per utenza domestica di soggetti residenti si intende la sola unità abitativa occupata e/o utilizzata da persone che, secondo le risultanze dell'anagrafe del comune, vi abbiano stabilito la propria residenza;
 - b. Per utenze domestiche di soggetti non residenti si intendono le unità abitative occupate e/o utilizzate da persone che risultino ufficialmente residenti fuori dal comune.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al primo gennaio di ciascun anno; caso di attivazione dell'utenza nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevato al momento della comunicazione di nuova occupazione.
3. Le pertinenze dell'abitazione principale di soggetti residenti, costituite da immobili classificati catastalmente nella categoria C6 (garage) C2 (magazzino e locali di deposito) possono essere ubicate anche ad un indirizzo diverso da quello della stessa abitazione principale. Per tali unità viene applicata la sola quota fissa.
4. La tariffa per le abitazioni di soggetti non residenti, è commisurata in n. 2 abitanti per abitazione.
5. Per le utenze domestiche composte unicamente da garage, cantine o locali di deposito non costituenti pertinenza di unità immobiliari già assoggettate alla tariffa si prescinde dalla

qualifica di residente o meno del proprietario e del numero degli occupanti è considerato pari a uno.

6. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1a e le minori dimensioni dei locali.
7. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (K_b) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
8. I coefficienti, di cui ai precedenti commi, sono approvati con la deliberazione che approva le tariffe

Articolo 9 - Utenze non domestiche - Calcolo della tariffa

1. La parte fissa della tariffa è determinata per le comunità, le attività commerciali, professionali, e per le attività produttive in genere con l'esclusione di quelle industriali e agricole, sulla base del coefficiente K_c , relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente K_d) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 4a.

3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. I coefficienti, di cui ai precedenti commi, sono approvati con la deliberazione che approva le tariffe
5. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento all'attività denunciata dall'utente in sede di dichiarazione di inizio occupazione. In mancanza di dichiarazione si fa riferimento all'attività indicata come prevalente nella visura camerale.

Articolo 10 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo esclusi:
 - a. locali:
 - i. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - ii. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
 - iii. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonista;
 - iv. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - v. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale;
 - vi. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - b. aree:

- i. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - ii. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
 - iv. le aree scoperte adibite a verde.
2. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.
3. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
4. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
- a. la parte di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola solo rifiuti non urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sulla base del Regolamento Comunale vigente;
 - b. le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'articolo 154 del Dlgs n. 152/2006 e ss.mm.ii..
 - e. Le superfici di attività industriali nella parte in cui avviene la lavorazione ed i magazzini adibiti allo stoccaggio di materie prime e merci finite, funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive di rifiuti speciali. Rimangono soggette a TARI le superfici di locali produttivi di rifiuti urbani, pur collegate ad attività industriali quali per esempio: uffici, mense, spogliatoi, servizi, depositi e magazzini non funzionalmente collegati alla produzione, sia nella quota fissa che in quella variabile.
5. Per l'attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, pericolosi o non

pericolosi a causa del fatto che le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione percentuale sulla superficie, a richiesta dell'interessato, nei valori sotto indicati a condizione che la parte dimostri, allegando la prevista documentazione circa l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti medesimi a propria iniziativa e spese.

Attività	Percentuale di riduzione sulla superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30
Laboratori fotografici, eliografie	20
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	35
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10
Laboratori di analisi	10
Autoservizi, autolavaggi, autorimessa	30
Pelletterie	15
Verniciatura, ceramiche, smalterie	30
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	35
Falegnamerie, vetroresine	30
Tipografie, stamperie, incisioni	30
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici, macellerie	30
Marmisti, vetrerie	30
Pasticcerie	30
Edili	30
Allestimenti, pubblicitarie	20
Cantieri navali	30
Uffici per smaltimento toner, cartucce, etc.	5

6. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi o non, per l'utenza interessata potrà essere presentata istanza di riduzione della superficie soggetta a tariffa.
7. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento tramite formulari rifiuti, dovrà essere presentata al Comune che ha facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie anche utilizzando, ove possibile, l'analogia con categorie similari.

8. La richiesta di riduzione, una volta accolta dal Comune, si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a condizione che non intervengano variazioni di superficie. L'utente dovrà tuttavia dimostrare annualmente, entro il 30 aprile lo smaltimento diretto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti.

Articolo 11 - Riduzioni della tariffa

1. La TARI è ridotta sia nella quota fissa sia nella variabile per:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, riduzione 15%;
 - b. Per le utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione pari al 15%.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta in misura pari al 60% della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata se la distanza tra l'ubicazione dell'utenza e il più vicino punto di raccolta è pari a metri 1000.
4. La riduzione per le utenze non domestiche che non abbiano presentato la comunicazione di passaggio al sistema di recupero tramite operatore privato di cui all'art.11 bis, è fruibile nella misura prevista dalla seguente tabella purché dimostrino di avere avviato al recupero i rifiuti prodotti con le modalità di cui al successivo comma 5:

% di kg/mq annui in base al coefficiente di cui art.7 comma 6	% di agevolazione su quota variabile di tributo versato
Fino a 20%	40%
Da 20,01 a 50%	50%
Oltre 50 %	70%

5. La riduzione di cui al comma 4 deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando i formulari che attestino l'avvio a riciclo. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.
6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da

eventi estranei alla responsabilità del gestore del servizio, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.

7. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente la tariffa è dovuta con una riduzione dell'80%. In questo caso l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere rappresentata, al suo verificarsi, al gestore del servizio mediante trasmissione di formale atto di diffida.

Articolo 11 bis - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal Responsabile TARI, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno (31 maggio per il solo anno 2021) di ogni anno, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER, l'impegno ad uscire dal servizio pubblico per almeno 5 anni. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo

minimo di 5 anni o, se di periodo inferiore ai 5 anni, deve essere integrato ad ogni scadenza contrattuale, con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree con decorrenza dall'anno successivo.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Articolo 12 - Utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono i locali e le aree scoperte adibite:
 - a. ad attività di albergo con o senza ristorante tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 240 giorni all'anno;
 - b. ad attività di somministrazione alimenti e bevande tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 240 giorni all'anno.
2. È possibile dimostrare lo svolgimento dell'attività tramite la produzione di estratti delle scritture contabili quali libro giornale e registri Iva, che dovranno essere prodotti annualmente dall'utente al Comune, allegandoli alla richiesta di riduzione tariffaria da presentarsi entro i termini previsti dall'art.17 del presente regolamento. Le eventuali richieste di integrazione di documenti inoltrate dal Comune dovranno essere prodotte dall'utente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di competenza pena il mancato diritto alla riduzione. Per le ipotesi sopra indicate si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, ridotta, in parte fissa e variabile, nella misura del 30%.
3. Per tutte le altre attività esercitate in forza di licenza od autorizzazione commerciale stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione della parte variabile e fissa della tariffa è prevista nella misura sempre del 30%.

Articolo 13 - Riduzioni per la raccolta differenziata

1. Per la raccolta differenziata prevista negli articoli 181 – 182 ter – 198 – 205 del Codice ambientale di cui al D.Lgs 152/2006 e susseguente 205/2010 dell'art. 49 del D., viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata sulla base di progetti specifici organizzati dal soggetto Comune .
2. Le quote di abbattimento, di cui al comma 1 del presente articolo possono essere stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa e con l'osservanza delle direttive impartite dalla Regione, dalla Provincia e dalla Autorità Regionale.
3. Il Comune potrà attivare iniziative volte alla promozione delle raccolte differenziate, anche mediante sistemi di incentivazione economica a carattere sperimentale riguardanti l'intero Comune ovvero particolari categorie di soggetti.

Articolo 14 - Agevolazioni

1. E' disposto il rimborso, totale, dell'importo dovuto a titolo di TARI, nel caso di utenze domestiche costituite da nuclei familiari con indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E) che rientri entro il limite pari ad € 5.000,00 (cinquemila).
2. Il rimborso potrà essere disposto anche qualora ricorrano le seguenti circostanze:
 - a. per unità immobiliari rientranti tra le utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti ultrasessantacinquenni che non superino il limite rappresentato dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) pari a 15.000,00 (quindicimila) euro. In tal caso la riduzione prevista è pari al 75% della tariffa totale, ed è necessario che l'eventuale immobile posseduto rientri nelle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5;
 - b. per unità immobiliari rientranti tra le utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti (persone fisiche) con un indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) compreso tra 5000,01 e 8.000,00 euro la riduzione prevista è pari al 50% della tariffa totale, ed è necessario che l'eventuale immobile posseduto rientri nelle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5;

- c. attività economiche che subiscano un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, secondo i limiti approvati di volta in volta dalla Giunta Comunale;
 - d. ulteriori particolari e gravi situazioni adeguatamente comprovate secondo i limiti approvati di volta in volta dalla Giunta Comunale; .
3. L'istanza per ottenere l'agevolazione del tributo è presentata dall'utenza interessata al Comune entro il termine annuale del 31 dicembre.
 4. L'agevolazione sia totale che parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, di cui al presente articolo, potranno essere concesse alle sole persone fisiche, per le unità immobiliari rientranti fra le utenze domestiche, a condizione che i singoli componenti e/o i soggetti facenti parte del nucleo familiare non abbiano la titolarità di diritti reali, anche per quote, su altri immobili situati in qualsiasi comune ad eccezione di quelli considerati accessori o di pertinenza all'abitazione principale.
 5. E' riconosciuta un'agevolazione pari al 70% del tributo dovuto ai pubblici esercizi che provvedano alla dismissione delle slot machine presenti nei propri locali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'imposta ed a condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione. La dismissione dovrà essere comprovata da idonea documentazione. Le agevolazioni operano nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali."
 6. L'ufficio tributi procederà al rimborso di tale agevolazione a favore dei contribuenti che abbiano formalmente comunicato, utilizzando specifico modulo disponibile presso l'ufficio tributi, la dismissione delle apparecchiature allegando idonea documentazione.
 7. La copertura delle agevolazione di cui al presente articolo avviene, attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

TITOLO III –DICHIARAZIONI , VERIFICHE, RISCOSSIONE

Articolo 15 –Dichiarazioni

1. Al Comune deve essere presentata apposita dichiarazione in caso di:
 - a. occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'articolo 9;
 - b. richieste di agevolazione, , fatta eccezione per l'ipotesi in cui il Comune si sostituisca all'utenza ai sensi dell'art.16;
 - c. venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. La presentazione delle dichiarazioni di nuova occupazione e/o di cessazione di occupazioni di locali ed aree soggette a tariffa deve essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo dal momento in cui si verifica l'evento che dà luogo alla dichiarazione medesima. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per l'assoggettabilità alla tariffa rimangano invariate.
Entro lo stesso termine devono essere denunciate le modifiche apportate e le variazioni d'uso riguardanti i locali e le aree assoggettate a tariffa.
3. L'utente non è tenuto a comunicare le variazioni inerenti il numero dei componenti del nucleo familiare in quanto tale dato viene rilevato direttamente all'Anagrafe del Comune.
4. L'ufficio attività produttive comunica al Comune, con cadenza mensile, il rilascio di tutti i dati in suo possesso rilevanti ai fini dell'applicazione della tariffa alle attività produttive.
5. E' fatto obbligo all'amministrazione del condominio o al soggetto che gestisce i servizi comuni di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
6. Il Comune rilascia ricevuta della dichiarazione in caso di consegna diretta. Nel caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno risultante dal timbro postale.
7. Sono cancellati d'ufficio dal Comune coloro che occupavano e conducevano locali ed aree per i quali sia intervenuta la nuova dichiarazione o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la dichiarazione

di cessazione dimostri, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale di non aver continuato l'occupazione, l'utilizzazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione tariffaria sia stata assolta dall'utente subentrante.

9. La dichiarazione di cui ai precedenti commi deve essere effettuata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante e/o utilizzatore a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
10. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano, utilizzano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
11. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
12. I soggetti obbligati, consegnano al Comune la dichiarazione redatta su appositi moduli predisposti dal Comune stesso entro il predetto termine di cui al comma 2.
13. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti è rilevata automaticamente dall'anagrafe comunale.
14. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

 - a. dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
 - b. dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
 - c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d. data in cui ha avuto inizio l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
 - f. dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;

- g. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;
- h. in caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.

Per le utenze non domestiche:

- a. dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b. dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (Comune catastale, particella e subalterno) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d. indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
 - e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
 - f. dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
 - g. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;
 - h. In caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.
15. La dichiarazione, alla quale deve essere allegata copia di un documento di identità e visura camerale in caso di utenza non domestica è presentata al Comune, direttamente o spedita per posta, o fax, PEC o posta elettronica.
16. Le istanze relative ad agevolazioni e/o riduzioni, se non effettuate nei termini indicati nei precedenti articoli, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene la richiesta.
17. In caso di omessa presentazione della dichiarazione il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e/o utilizzate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione e/o utilizzazione.

18. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella dichiarazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi dei precedenti comma, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.
19. Tutte le variazioni che avvengono nel corso dell'anno in base alle disposizioni di tale regolamento avranno efficacia dal mese successivo della effettiva comunicazione.

Articolo 16 - Rimborsi e conguagli

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori €. 12,00

Articolo 17 - Verifiche, controlli, recuperi, prescrizione

1. Il Comune è tenuto ad effettuare tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il Comune può:
 - a. richiedere copie di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - b. richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare le superfici occupate e/o la decorrenza di utilizzo del servizio;
 - c. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai detentori a qualsiasi titolo, agli amministratori di condominio, ai proprietari dei locali o delle aree;
 - d. incrociare i dati presenti nei propri archivi con le banche dati a disposizione di altri enti e soggetti erogatori di pubblici servizi;
 - e. accedere agli immobili oggetto della tariffa tramite personale incaricato munito di autorizzazione e previo avviso, da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, ai soli fini

della rilevazione della destinazione e della misura delle superficie. Per i casi di immunità o di segreto militare l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47.

3. Il Comune decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di documenti da parte dell'utente, provvede, anche avvalendosi di dati presuntivi, a porre in essere gli atti per il recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, applicando gli interessi e le sanzioni di cui all'art. 21.
4. L'utente ha 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell'atto di cui al comma precedente per far pervenire al Comune, tramite raccomandata o consegna diretta, elementi integrativi di giudizio.
5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente ovvero qualora il Comune ritenga infondate le eventuali precisazioni fornite dall'utente, il Comune provvede all'emissione della dei provvedimenti sanzionatori.
6. Il termine di prescrizione per il recupero della TARI è di cinque anni.

Articolo 18 - Riscossione

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali come:
 - RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
 - Pago PA.
1. L'ammontare annuo del tributo è suddiviso di norma in 3 rate con scadenza 31 luglio, 30 settembre, 30 dicembre.
2. La Giunta Comunale per comprovate particolari esigenze potrà determinare un diverso numero di rate e le relative scadenze.
3. Qualora il singolo utente dimostri di avere subito rilevanti danni economici a seguito del verificarsi di eventi straordinari, il Comune ha facoltà di concedere un'ulteriore rateizzazione, fino ad un massimo di 10 rate complessive. La dilazione comporta l'applicazione dell'interesse legale.
4. Le suddette istanze di rateizzazione devono essere presentate direttamente al Comune entro il 31 luglio di ogni anno e comunque entro 60 gg. dall'emissione del bollettino.

5. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola bolletta risulti uguale o inferiore a euro 10,00 (IVA compresa) il corrispettivo dovuto sarà richiesto unitamente a quello del periodo successivo. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera e in sede di conguaglio.
6. Il pagamento del tributo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato nel bollettino, che sarà emesso con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
7. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati nel bollettino, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.
8. Limitatamente all'anno 2021 il versamento dovrà essere effettuato in n. 3 rate scadenti il 31 luglio, 30 settembre, 2 dicembre 2021. Le prime due rate sono quantificate in quota pari al 70% del tributo dovuto per l'anno 2020. La parte a conguaglio determinata con le tariffe 2021 dovrà essere versata entro il termine del 2 dicembre

Articolo 19 - Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 20

Abrogato.

Articolo 21 - Responsabile - Controversie.

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Le controversie concernenti l'applicazione della tariffa appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie come previsto dall'art.2 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546.

Articolo 22 – Norme transitorie Covid valide per la sola annualità d'imposta 2021

1. In attuazione dell'art.6 del D.L.73 del 25.05.2021 che istituisce un fondo speciale di 600 milioni di euro per il sostegno alle utenze non domestiche per far fronte al pagamento della Tari, per la sola annualità d'imposta 2021 sarà applicata una riduzione tariffaria, la cui esatta quantificazione sarà calcolata a seguito della pubblicazione del Decreto del Ministero dell'Interno di cui al comma 2 del citato art.6 e con successiva variazione di bilancio, eed esattamente quantificata in sede di approvazione del Ruolo Tari con provvedimento del Responsabile del Servizio, applicando i criteri di cui ai successivi commi.
2. La riduzione di cui al comma 1 sarà applicata secondo le indicazioni sottostanti, che assumono carattere regolamentare, a tutte le utenze non domestiche che hanno subito chiusure o gravi limitazioni alla propria attività durante il primo semestre 2021, con conseguente presumibile riduzione della produzione dei rifiuti, ed individuate secondo i seguenti criteri:

Categorie di beneficiari, come definite all'art. 7, comma 6 del presente Regolamento	Riduzione tariffaria da applicarsi nel 2021
Cat. 1	Pagamento del solo acconto calcolato sul 30% del dovuto nell'anno 2020 ed esenzione totale dal pagamento della parte restante, sia fissa
Cat. 11 (limitatamente agli studi che svolgono attività artistiche)	

Cat. 13	che variabile, come ridefinita a seguito dell'approvazione delle tariffe 2021
Cat. 17	
Cat.21	
Cat.23	
Cat.26	

3. La parte eventualmente residuale del fondo di cui all'art.6 del D.L.73/2021 sarà utilizzata per la riduzione proporzionale sulle tariffe fissa e variabile di tutte le utenze non domestiche, non ricomprese nel comma precedente, che abbiano presentato apposita istanza, supportata da adeguata documentazione che ne attesti la riduzione nella produzione di rifiuti o la contrazione del fatturato di almeno un quarto rispetto all'anno 2019. Tale istanza va presentata improrogabilmente entro 15 settembre 2021.
4. In attuazione dell'art.53 del citato D.L. 73/2021, che istituisce un fondo speciale di 500 milioni di euro per misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno al pagamento della utenze domestiche, da ripartire con successivo Decreto del Ministro dell'Interno, esso potrà essere utilizzato dal Responsabile del Servizio, nella parte destinata con successiva variazione di bilancio, per la riduzione della sola parte variabile delle utenze domestiche riferite a nuclei famigliari che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
- almeno una persona con disabilità certificata dalle competenti autorità sanitarie;
 - nuclei famigliari di 4 o più componenti di cui almeno uno di età minore degli anni 18 che abbiano avuto il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto al reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 2019;
- Dette agevolazioni saranno applicate ad istanza degli interessati da presentare all'ufficio Tributi improrogabilmente entro il 15 settembre 2021.
- L'erogazione avverrà applicando una riduzione fino al raggiungimento massimo del 100% della sola parte variabile del tributo, in maniera proporzionale ed in base al numero di richieste pervenute.
5. Le agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo saranno applicate con una riduzione da applicarsi sulla rata a saldo della TARI 2021 e saranno interamente finanziate con i fondi speciali Covid istituiti col citato D.L. 73/2021.

Articolo 23 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.